

**Preparazione e importazione  
nel passaggio dal  
Reg. CE 834/07 al Reg. UE 848/18**

Laura Muratori

27 ottobre 2021

## Preparazione in ambito Reg. UE 848/2018

C. III	NORME DI PRODUZIONE	Art. 9-29
9	Norme <b>generali</b> di produzione	
11	Divieto di uso di OGM	
16	Norme di produzione per alimenti trasformati	
17	Norme di produzione per mangimi trasformati	
18	Norme di produzione per il vino	
19	Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi	
21	Norme di produzione per prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli articoli da 12 a 19	
23	Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio	
24	Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica	
25	Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati	
27	Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità	
28	Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati	
29	Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati	
AII. II	NORME <b>DETTAGLIATE</b> DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III	
	Parte IV: Norme di produzione per alimenti trasformati	
	Parte V: Norme di produzione per mangimi trasformati	
	Parte VI: Vino	
	Parte VII: Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi	
AII. III	RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI	

## Gestione del processo alcuni focus per aziende di preparazione

### Principi specifici (art.7)

...

e) escludere gli alimenti che contengono, o sono costituiti da, nanomateriali ingegnerizzati.

### Norme generali di produzione (art.9)

...

3. solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di art. 24 e art. 25 possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

4. non sono usate le radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e per il trattamento di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

6. sono adottate, se del caso, misure preventive e precauzionali in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione.

### Divieto di uso di OGM (art.11)

## Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica

(Reg. UE 848/18 art. 24 → Reg. UE 1165/2021 ←ex Reg.Ce 889/08 all. VIII e IX)

### ALLEGATO V

Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella **produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito** utilizzato come alimento o come mangime

		↓ NOVITA' ↓
parte A	Additivi e coadiuvanti tecnologici	
sezione A 1	<b>Additivi alimentari</b> compresi gli eccipienti	specifiche per E418 gomma di gellano: slitta al 1° gennaio 2023 il requisito bio
sezione A 2	<b>Ausiliari di fabbricazione</b> e <u>altri prodotti</u> che possono essere impiegati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola biologica	-
parte B	<b>Ingredienti agricoli non biologici</b> che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici	la nuova lista positiva si applica dal 1° gennaio 2024  ; fino ad allora si applica la lista positiva all. IX Reg. CE 889/08 
parte C	Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati che possono essere utilizzati per la <b>produzione di lievito</b> e di prodotti a base di lievito	-
parte D	Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del <b>settore vitivinicolo</b>	aggiunte le fecce fresche; declinati gli enzimi pectolitici

## Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica

(Reg. UE 848/18 art. 24 →Reg. UE 1165/2021 ←ex Reg.Ce 889/08 all. V)

### ALLEGATO III

#### Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso come **mangimi o nella produzione di mangimi**

parte A	Materie prime per mangimi non biologiche, autorizzate, ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848
parte A 1	Materie prime per mangimi di origine minerale
parte A 2	<a href="#">Altre materie prime per mangimi</a>
parte B	Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati, utilizzati nell'alimentazione animale, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848
parte B 1	Additivi tecnologici
parte B 1 a	Conservanti
parte B 1 b	Antiossidanti
parte B 1 c	Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
parte B 1 d	Agenti leganti e antiagglomeranti
parte B 1 e	Additivi per insilati
parte B 2	Additivi organolettici
parte B 3	Additivi nutrizionali
parte B 3 a	Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile
parte B 3 b	Composti di oligoelementi
parte B 3 c	Aminoacidi, loro sali e analoghi
parte B 4	Additivi zootecnici

## Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica

[Reg. UE 848/18 art. 24 → Reg. UE 1165/2021 ← ~ ex Reg.Ce 889/08 all. VII (produzioni animali e alghe)]

### ALLEGATO IV

Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

#### ↓ NOVITA' ↓

parte A	Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale	i prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all'allegato IV, parte D, del presente regolamento.
parte B	Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola	è un nuovo requisito, si applicherà dal 1° gennaio 2024, attualmente non esiste un elenco. Il gruppo EGTOP ha pubblicato un primo lavoro preparatorio
parte C	Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio	

Il gruppo EGTOP ha pubblicato un [primo lavoro](#) preparatorio per la definizione dei criteri di valutazione per l'autorizzazione di prodotti per la pulizia e disinfezione.

## Altre novità per il processo produttivo biologico

✓ Allegato I

✓ Aromi

### ALLEGATO I

- lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
- **sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,**
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
- gomme e resine naturali,
- cera d'api,
- oli essenziali,
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
- cotone, non cardato né pettinato,
- lana, non cardata né pettinata,
- pelli gregge e non trattate,
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

## Aromi

(Reg. UE 848/18 all. II p. IV ←ex Reg.Ce 889/08 art.27)

### Quali aromi si possono impiegare

2.2.2. Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti:

(...)

b) sostanze e prodotti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1334/2008 ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, dello stesso regolamento;

*4. Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d'aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.*

*La descrizione è così formulata: «aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare"».*

### Gli aromi nella definizione del calcolo di conformità per gli alimenti trasformati (all.II p.4 2.2.2)

Gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola e quindi vanno conteggiati nel calcolo per la conformità al Reg. UE 848/18.

### Aromi biologici (art. 30.5 a iii)

Per quanto concerne gli aromi, la designazione di «biologico» può essere impiegata unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e qualora tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell'aroma interessato siano biologici.

## Sale biologico

(Reg. UE 848/18 all. I)

Il Reg. UE 848/18 estende il proprio campo di applicazione a prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'allegato I e fra questi prodotti è compreso il sale.

Allo stato attuale, la commissione non ha adottato atti delegati di modifica dell'allegato II per aggiungere norme dettagliate di produzione per il sale biologico, né sono state ancora definite norme nazionali.

Il gruppo di lavoro EGTOP ha pubblicato il [rapporto finale sul sale marino](#) biologico e **altri sali** per alimenti e mangimi; nel documento sono descritti i requisiti (aggiuntivi rispetto a quelle generali previste dal Reg. UE 848/18) che si applicano alla produzione biologica di sale alimentare e sale per mangimi ottenuti dal mare, da depositi di salgemma, da salamoia naturale o da laghi salati.

## Gestione del processo alcuni focus per aziende di preparazione

### Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati (art.28)

1. Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati per l'uso nella produzione biologica, gli operatori prendono le seguenti misure precauzionali in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione:
  2. adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l'identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;
  3. adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati;
  4. esaminano e adattano periodicamente tali misure;
  5. rispettano altri pertinenti requisiti del presente regolamento per i prodotti biologici, in conversione e non biologici.
2. Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, o che non sia conforme al presente regolamento, l'operatore:
  - a) identifica e separa il prodotto interessato;
  - b) verifica se il sospetto può essere comprovato;
  - c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato;
  - d) se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l'autorità o l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;
  - e) coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

## Gestione del processo alcuni focus per aziende di preparazione

### Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità (art.27)

1. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 2, un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente regolamento:
  - a) identifica e separa il prodotto interessato;
  - b) verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
  - c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;
  - d) ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l'autorità o l'organismo di controllo pertinente, possibilmente fornendo gli elementi disponibili;
  - e) coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.

## Gestione del processo alcuni focus per aziende di preparazione

### Art.39 Norme aggiuntive (es. **glit 20**) adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori

Gli operatori devono fornire la descrizione completa dell'unità di produzione biologica e delle attività da svolgere a norma del regolamento e le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al regolamento.

- a) effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;
- b) effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;
- c) adottano le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al regolamento;
- d) forniscono, sotto forma di dichiarazione da firmare e aggiornare, ove necessario:
  - i) la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del regolamento;
  - ii) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al regolamento;
  - iii) un impegno:
    - a informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità competente o, se del caso, con l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti;
    - ad accettare il trasferimento del fascicolo relativo al controllo in caso di cambiamento dell'organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di almeno cinque anni, da parte dell'ultima autorità di controllo o dell'ultimo organismo di controllo;
    - a informare immediatamente l'organismo di controllo, in caso di ritiro dalla produzione biologica;
    - ad accettare lo scambio di informazioni con tali autorità od organismi, nel caso in cui gli appaltatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo od organismi di controllo differenti.

## La struttura del regolamento Reg. UE 848/18

C. IV	ETICHETTATURA	Art. 30-33
30	Uso di termini riferiti alla produzione biologica	
31	Etichettatura di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione vegetale	
32	Indicazioni obbligatorie	
33	Logo di produzione biologica dell'Unione europea	
AII. IV	TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 30	
AII. V	LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI	

## Etichettatura

Cosa cambia?

Per l'indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il **5 %** della quantità totale in peso di materie prime agricole.

Esempio

Biscotti con zafferano (5%) di origine Iran, dove:

le altre materie prime di origine agricola sono tutte di origine Italia, si potrà scrivere AGRICOLTURA ITALIA

le altre materie prime di origine agricola sono tutte di origine comunitaria si potrà scrivere AGRICOLTURA UE

Opportunità di etichettatura/claim

impiego di aromi biologici	→	con aromi biologici
impiego di sale biologico	→	con sale biologico

## Etichettatura

Cosa cambia?

Per l'indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il **5 %** della quantità totale in peso di materie prime agricole.

Esempio

Biscotti con zafferano (5%) di origine Iran, dove:

le altre materie prime di origine agricola sono tutte di origine Italia, si potrà scrivere AGRICOLTURA ITALIA

le altre materie prime di origine agricola sono tutte di origine comunitaria si potrà scrivere AGRICOLTURA UE

Opportunità di etichettatura/claim

impiego di aromi biologici	→	con aromi biologici
impiego di sale biologico	→	con sale biologico

## Importazione da paesi terzi in ambito Reg. UE 848/2018

C. VII SCAMBI CON I PAESI TERZI Art. 44-49

45	Importazione di prodotti biologici e in conversione
46	Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo
47	Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale
48	Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

C. IX DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI Art. 54-61

57	Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007
----	---

## Import di prodotti biologici da paesi terzi

### ➤ Importazione di prodotto in conversione

Art.45

«Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto **in conversione** ....»

### ➤ Nuovi orizzonti nella certificazione nei paesi terzi

Reg. UE 848/18	
46	Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo
47	Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale
48	Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007
57	Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 834/07

←

Reg.CE 834/07	
32	Importazioni di prodotti conformi
--	----
33.2	importazioni da paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti
33.3	importazioni di prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2

←

←

←

←

→ Art.48 (ex art.33.2) decade il 31/12/2026

→ Art.57 (ex art. 33.3) decade il 31/12/2024

→ Art.57: [DECISIONE \(UE\) 2021/1345](#) DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2021 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici

## Importazione da paesi terzi in ambito Reg. UE 848/2018

### ➤ Ultimi aggiornamenti

- Regolamento delegato n° [C\(2021\)7387](#) (adozione 21/10/2021)- che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione
- Progetto di regolamento di esecuzione (adozione 4° trim. 2021) n° [Ares\(2021\)6482497](#) establishing, pursuant to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council, the list of third countries and the list of control authorities and control bodies that have been recognised under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for the purpose of importing organic products into the Union

# Grazie per l'attenzione

[laura.muratori@bioagricert.org](mailto:laura.muratori@bioagricert.org)

